

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: **RADIO TELE MOLISE SRL (C.F. e P.I. 00213640709)**, con sede legale in Frosolone (IS), alla Via Filangieri, 8, in persona del l.r.p.t., Sig. Pallante Quintino (C.F. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma (RM), il 14.06.1976, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di questi ultimi (rutaeassociati@pec.it; avv.massimoromano@pec.it avvmargheritazezza@pec.it; tel/fax: 0874.438564; 0874.1960536);

Contro: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di: **TELE CAPRI S.R.L. (01296020637)**, in persona del l.r.p.t., collocato in posizione n. 51, in persona del l.r.p.t. (info@pec.telecapri.it);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del Decreto Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Dipartimento per il digitale, la connettività' e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024 (**doc. 2**), unitamente alla graduatoria

definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale (**doc. 3**) e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B (**doc. 4 e 5**);

nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all'approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all'istruttoria dei reclami pervenuti; del DPR 146/2017, art. 6, co. 4; ove occorra, il DM 20 ottobre 2017, art. 3, co. 2, lett. (g.

nonché, ove occorra,

per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

o o o o o o o

FATTO

La ricorrente *Radio Tele Molise srl*, società editoriale del marchio *Telemolise*, è risultata posizionata al n. 52 della graduatoria definitiva per l'anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale ammesse al contributo pubblico ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, del DPR 23 agosto 2017, n. 146.

La detta collocazione in graduatoria è risultata errata ed oltremodo penalizzante per la ricorrente, stante l'attribuzione di un punteggio largamente inferiore a quello dovuto, in ragione di un errore macroscopico, ossia l'omesso riconoscimento della maggiorazione del 15% di cui all'art. 6, co. 4, del DPR 146/17, nonostante la Regione Molise ove essa ha la propria sede sia rientrata nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.

Cosicché, ove l'Amministrazione le avesse correttamente attribuito il punteggio dovuto (ed illegittimamente scomputato), la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio oltremodo superiore, dunque ricoperto una posizione più alta in graduatoria e beneficiato di un contributo economico largamente maggiore.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, se ne chiede l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZIONE DEL 15% CD. BONUS SUD:

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 4, DEL DPR 146/17;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;

ECESSO DI POTERE: DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;

INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

I.1. – E' contestata la decisione del *Mimit* di non riconoscere alla ricorrente il punteggio incrementale corrispondente alla "maggiorazione del 15%" di cui

all'art. 6, co. 4, del DPR 146/17, riconosciuta alle emittenti aventi sede nelle regioni rientranti nell'*obiettivo convergenza* nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.

L'art. 6, co. 4, del DPR 146/17 ha stabilito che: "4. È riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea".

Sebbene il Molise non rientri tra le regioni ivi menzionate, è evidente che la detta norma riporti un elenco aperto e modificabile in ragione dell'inclusione nell'obiettivo convergenza.

Vero è che mentre nel 2017 non vi rientrasse, dal 2022 la Regione Molise sia pacificamente inclusa tra le regioni meridionali ricomprese nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio incrementale derivante dalla maggiorazione del 15%.

Diversamente opinando si tratterebbe di norma manifestamente illegittima e discriminatoria, in quanto attributiva di un riconoscimento premiale arbitrario del tutto prescindente dalla *ratio* sottesa all'obiettivo di pubblico interesse di sostenere le regioni più depresse.

Atteso che la circostanza è documentale e incontestabile, risultando *ex lege* che la Regione Molise è rientrata all'interno delle regioni in *obiettivo convergenza*, la decisione di non attribuirle la maggiorazione del 15% è illegittima per violazione dell'art. 6, co. 4, del DPR 146/17 e pertanto se ne invoca la correzione.

I.2. – In via prudenziale, la ricorrente impugna l’art. 6, co. 4, del DPR 146/17 ove mai si ritenesse che l’elenco ivi indicato sia chiuso ed imm modificabile.

In tal caso, infatti, la norma regolamentare risulterebbe manifestamente illegittima per violazione dell’art. 1, commi 163 e 160, della l. 208/2015 e degli obiettivi di pubblico interesse ad essi sottesi, nonché dei principi di pluralismo dell’informazione e di concorrenza nel settore dell’emittenza televisiva locale, nonché delle norme anche euro unitarie concernenti la definizione delle regioni rientranti nell’obiettivo convergenza, e dunque per eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

I.3. - Analogamente, ove mai si ritenesse che la suddetta norma abbia ormai assunto *forza di legge* in virtù della presunta legificazione del medesimo DPR ad opera degli artt. 4 *bis*, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, la ricorrente chiede all’Ecc.mo Collegio la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, richiamando le considerazioni di cui all’**Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1280/2024**, il cui contenuto si intenda integralmente riprodotto e trascritto.

o o o o o o o

II. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Atteso che il gravame è stato ritualmente notificato alla concorrente controinteressata collocata in posizione n. 51 della graduatoria, immediatamente precedente rispetto alla ricorrente, si chiede sin da ora, ove ritenuto necessario, di essere autorizzati all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con le modalità già stabilite da Codesto Ecc.mo

Collegio in analoghi giudizi relativi alle precedenti annualità (cfr. tra le altre, Tar Lazio, ord. Coll. 12425/2019; RG 12504/2017, ord. n. 3302/2019 Reg.prov.pres. ord. Coll. 1276/2019 RG. n. 14310/2018).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* ci si riporta alle argomentazioni sopra esposte.

Il danno grave risulta riconducibile alla necessità di evitare che si consolidino posizioni di indebito vantaggio economico e concorrenziale in capo ad emittenti concorrenti le quali, in assenza di correzione della graduatoria, conseguirebbero sovvenzioni pubbliche illegittimamente superiori a quelli dovuti, a tutto danno della ricorrente.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Adito Collegio accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 20 gennaio 2025

Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano